

La nuova mediazione per le controversie civili e commerciali: aspetti

introduttivi

a cura del Centro Studi Almaiura

avv. Marco Rossi

Rossi Rossi & Partners

Studio tributario e legale associato

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo scorso il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligatorietà del previo esperimento del tentativo di conciliazione per le controversie civili e commerciali. Il presente contributo offre alcune risposte frutto di una prima lettura del decreto.

1. Cos'è la mediazione?

E' l'attività svolta da un terzo (cd. mediatore, che può essere una singola persona o un collegio) imparziale e finalizzata ad assistere due o più' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (articolo 1 D.Lgs 28/2010).

2. E la conciliazione?

Consiste nella composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. La conciliazione non è, in alcun modo, assimilabile a una decisione, posto che il mediatore ha il divieto di assumerne.

3. Qual'è la norma che ha introdotto questo istituto giuridico?

In base all'articolo 60 della Legge 19 giugno 2009 n. 69¹, recante la delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione, è stato emanato il D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 5 marzo).

¹ Art. 60. - (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

-
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
 - b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
 - c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
 - d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
 - e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
 - f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
 - g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
 - h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
 - i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
 - l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
 - m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
 - n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
 - o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
 - p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
 - q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
 - r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

4. Quando entrerà in vigore il Decreto sulla mediazione?

Il 20 marzo 2010 (ovverosia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), salvo quanto previsto *infra*.

5. Per quali materia si applica l'obbligo di mediazione?

Si deve trattare di una controversia in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

Le materie in cui sarà obbligatorio il previo tentativo di mediazione sono quelle indicate all'articolo 5, comma 1, del Decreto:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi;
- contratti bancari;
- contratti finanziari.

Per queste materie, prima di procedere con l'instaurazione della causa, sarà obbligatorio esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo stesso [oppure il procedimento di conciliazione previsto dal D. Lgs 8/10/2007, n. 179 (All. A) oppure quello istituito in attuazione dell'articolo 128-bis TUB per le materie ivi regolate (All. B)].

6. Per quali materia e procedimenti non si applica la mediazione?

Innanzitutto lo svolgimento della mediazione non preclude:

- la concessione di provvedimenti urgenti;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

- la concessione di provvedimenti cautelari;
- la possibilità di trascrivere la domanda.

Inoltre, i commi 1 e 2 dell'articolo 5, non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

7. Cosa succede se non si esperisce il preventivo tentativo di mediazione?

La domanda giudiziale eventualmente proposta è improponibile (articolo 5, comma 1).

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (ovverosia 4 mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione). Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Tale obbligo non si applica alle azioni previste dagli articoli 37 (azione inibitoria), 140 e 140-bis del codice del consumo (azioni di classe e collettive) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

8. Da quando si applicherà tale regime?

L'articolo 24 stabilisce che il regime di cui all'articolo 5, comma 1, acquisterà efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (quindi dal 20 marzo 2011) e si applicherà ai processi successivamente iniziati.

9. Chi svolgerà il ruolo di mediatore?

Soggetti scelti da appositi enti (pubblici ma anche privati) iscritti in un apposito registro (artt. 16 – 19).

10. Che cosa deve fare l'avvocato difensore?

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato ha l'obbligo di informare l'assistito della possibilità d'avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto (articoli 17 e 20). L'avvocato deve, inoltre, informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (dichiarando l'improcedibilità), informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

11. Come e dove si propone la domanda di conciliazione?

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo accreditato. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

12. Cosa deve contenere la domanda?

L'istanza deve indicare:

- l'organismo;
- le parti;
- l'oggetto;
- le ragioni della pretesa.

13. Quale procedura si segue?

Si segue il regolamento di ogni singolo organismo.

In ogni caso va garantita alle parti:

- la riservatezza;
- l'imparzialità del mediatore;
- l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Non si devono seguire particolari formalità.

La mediazione si può svolgere anche in forma telematica.

14. Quali effetti produce la domanda di mediazione?

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

15. Quanto dura il procedimento?

Non può durare più di 4 mesi dalla data di deposito della domanda (ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per proporla).

All. A

D.Lgs. 08-10-2007, n. 179 Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli articoli 27, commi 1 e 2, e 44;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo

Art. 1. - Definizioni

1. Nel presente capo si intendono per:

- a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2. - Camera di conciliazione e arbitrato

1. E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità.
4. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all'articolo 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
 - a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
 - b) le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
 - c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
 - d) la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
 - e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
 - f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
 - g) le altre norme di attuazione del presente capo.

Art. 3. - Indennizzo

1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 5, l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri in base ai quali viene stabilito l'indennizzo di cui al comma 1.
3. E' fatto salvo il diritto dell'investitore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo già stabilito.
4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l'indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l'applicabilità dell'articolo 825 del codice di procedura civile.

Art. 4. - Conciliazione stragiudiziale

1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
2. L'istanza di conciliazione non può essere presentata qualora:

- a) la controversia sia stata già portata su istanza dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo di conciliazione;
- b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le norme di procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità di sentire le parti separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario avanti l'Autorità di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazione, nonché l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Note:

1 Per l'adozione del regolamento concernente la camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure, vedi la deliberazione 29 dicembre 2008, n. 16763.

Art. 5. - Arbitrato amministrato dalla Consob

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina altresì la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonché degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresì le modalità di nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, i casi di incompatibilità, rikusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.
4. L'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed è ispirato a criteri di economicità, rapidità ed efficienza. Il lodo è sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.

Art. 6. - Clausola compromissoria

1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.

Art. 7. - Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. E' fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

CAPO II

Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

Art. 8. - Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

1. E' istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La gestione del Fondo è attribuita alla Consob.

3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.

4. La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.

5. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1.

6. La Consob con regolamento:

a) definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3;

b) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;

c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9. - Norme finali

1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

All. B

Deliberazione C.I.C.R. 29-07-2008, n. 275 Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 275) .

Preambolo

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:

- a) l'art. 128-bis, in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in possesso dei requisiti disciplinati dal CICR, su proposta della Banca d'Italia, in modo da assicurare che l'organo giudicante sia imparziale e rappresentativo e che le procedure assicurino rapidità, economicità della risoluzione delle controversie ed effettività della tutela;
- b) gli articoli 53, comma 1, lettera d), 107, comma 2, e 114-quater, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dichiara applicabili a Poste Italiane S.p.A. talune disposizioni del TUB, ivi inclusi gli articoli 53 e 128-bis, in relazione all'attività di bancoposta;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari, con effetti positivi anche sul piano del contenimento dei rischi legali e reputazionali delle banche e degli intermediari finanziari;

Ritenuto che la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie siano assicurate da regole procedurali uniformi e che l'imparzialità e la rappresentatività degli organi decidenti richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti riconosciuti come effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti;

Ritenuto che, ai predetti fini, siano attribuiti alla Banca d'Italia compiti regolamentari e organizzativi;

Vista la lettera della Consob n. 8018070 del 28 febbraio 2008;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:

- a) «cliente», il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Per le operazioni di factoring, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale l'attività di intermediazione nei settori bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale;
- b) «controversia», una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF);
- c) «intermediari», le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB;
- d) «sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie», l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente delibera.

Art. 2. - Disposizioni di carattere generale

1. Gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
2. Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente costituito secondo quanto previsto dall'art. 3. La Banca d'Italia può stabilire che l'organo decidente sia articolato in più collegi su base territoriale.
3. L'attività di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta dalla Banca d'Italia.
4. Possono essere sottoposte alla cognizione dell'organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro.
5. Sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati.
6. Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.
7. Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso.
8. Il diritto di ricorrere ai sistemi di cui al comma 1 non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.
9. La Banca d'Italia determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente, che è posto a carico dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per i membri da essi designati; gli intermediari che non aderiscono agli organismi associativi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, contribuiscono al pagamento del compenso dei componenti dell'organo decidente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
10. Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura, che viene rimborsato dall'intermediario qualora il ricorso sia accolto in tutto o in parte. La Banca d'Italia può rivedere la misura di detto importo alla luce dell'esperienza applicativa.

Art. 3. - Organo decidente

1. L'organo decidente, i cui componenti sono nominati con provvedimento della Banca d'Italia, è costituito da:

- a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;
- b) un membro designato dagli intermediari;
- c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.

2. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera b), è effettuata secondo modalità, indicate dalla Banca d'Italia, che assicurano la rappresentatività degli intermediari, anche attraverso il riconoscimento di organismi associativi di intermediari appartenenti alle diverse tipologie e distribuiti sull'intero territorio nazionale.

3. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera c), è effettuata secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia, la quale fa riferimento, per i consumatori, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 206/2005 e, per le altre categorie di clienti, ad associazioni di categoria che raccolgano un significativo numero di aderenti, distribuiti sull'intero territorio nazionale, e che abbiano svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

4. La composizione dell'organo decidente, per quanto riguarda i membri designati ai sensi delle lettere b) e c), è determinata in funzione della tipologia dell'intermediario interessato, dell'oggetto della controversia ovvero della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, sono nominati uno o più componenti supplenti che possono essere chiamati a sostituire i corrispondenti componenti effettivi di cui al comma 1 in caso di assenza, impedimento o astensione.

6. In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi di cui al comma 1, lettera a), ovvero, in mancanza, dal più anziano dei corrispondenti membri supplenti.

7. Qualora i membri effettivi o supplenti dell'organo decidente di cui al comma 1, lettere b) e c), non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, la Banca d'Italia designa un membro provvisorio.

8. Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.

9. La Banca d'Italia può dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare uno o più componenti per giusta causa. In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'organo decidente, la Banca d'Italia può sostituire i componenti decaduti o revocati con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con i componenti nominati ai sensi dei commi precedenti.

10. I componenti dell'organo decidente sono scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori. Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.

Art. 4. - Reclamo all'intermediario

1. Il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario, anche qualora quest'ultimo abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori.

2. Presso l'intermediario opera un ufficio reclami ovvero viene individuato il responsabile della relativa funzione.

3. L'intermediario si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Art. 5. - Avvio del procedimento

1. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di cui all'art. 4, comma 3, può presentare il ricorso, direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, dandone tempestiva comunicazione all'intermediario, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo.
2. Il ricorso è indirizzato al collegio nella cui zona di competenza territoriale il cliente ha la propria sede o residenza presso la relativa segreteria tecnica, utilizzando la modulistica preventivamente pubblicata a tal fine. Il ricorso può inoltre essere presentato presso ogni filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo al collegio competente.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 gli intermediari trasmettono le proprie controdeduzioni, unitamente a tutta la documentazione relativa al reclamo, agli organismi associativi individuati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3, comma 2, ovvero, se non aderiscono ai medesimi, direttamente alla segreteria tecnica. Gli organismi associativi, verificata la completezza della documentazione e il rispetto delle norme procedurali, la inoltrano entro quindici giorni dalla ricezione della stessa alla segreteria tecnica.

Art. 6. - Procedimento dinanzi al collegio e decisione sul ricorso

1. Il collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime da parte dell'intermediario o degli organismi associativi ai sensi dell'art. 5. La segreteria tecnica svolge un'istruttoria preliminare diretta a valutare la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del ricorso al collegio. Il termine di cui al presente comma può essere sospeso una o più volte per chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un termine massimo per la loro produzione.
2. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti. La decisione sul ricorso è assunta a maggioranza.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, i componenti del collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia si astengono, previa segnalazione al collegio, dalla decisione sul ricorso; in luogo dei componenti astenuti, subentrano i rispettivi supplenti.
4. Il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del procedimento qualora consti l'avvio di un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all'intermediario. Qualora la controversia sia sottoposta all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, il collegio, verificato l'interesse del ricorrente alla conclusione di quest'ultimo, può dichiararne l'estinzione.
5. La decisione sul ricorso è motivata e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla pronuncia; essa è assunta sulla base della documentazione raccolta e delle previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché dei codici di condotta cui l'intermediario aderisca. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.
6. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'intermediario adempie alla decisione entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, ovvero nel diverso termine previsto dalla medesima.
7. Nei casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della decisione ovvero nei casi di mancata cooperazione dell'intermediario, l'inadempienza è resa pubblica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
8. Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

Art. 7. - Disposizioni finali

1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative della presente delibera prevedendo, tra l'altro, caratteristiche e compiti della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'istituzione di specifici flussi informativi, l'utilizzo diffuso di strumenti di comunicazione

elettronica, l'adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione europea e i casi in cui gli intermediari aventi sede in altro Stato membro dell'Unione europea possono, in alternativa a quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, aderire a un sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie estero facente parte della stessa rete Fin.Net.

2. Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'adesione di cui all'art. 2, comma 1, anche attraverso gli organismi associativi cui aderiscano, entro tre mesi dall'adozione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalità individuate dalle medesime disposizioni.

3. Gli intermediari che, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, intendano svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 prima di iniziare tale attività.

4. La Banca d'Italia provvede alla pubblicazione di una relazione annuale concernente l'attività degli organi decidenti.

5. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Documento pubblicato in data 15/03/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE
ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera
appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa
attenzione, non può comportare specifiche responsabilità
per eventuali involontari errori o inesattezze.